



Osservazioni sul parere delle Commissioni parlamentari relativo all'eccesso di delega di alcuni punti dello Schema di decreto legislativo in materia di difesa d'ufficio.

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

premessò

che da anni si è dovuto constatare che alcuni aspetti della disciplina della difesa d'ufficio non solo non hanno funzionato ma hanno determinato delle vere e proprie deviazioni, che di fatto hanno annullato la concretezza operativa del diritto di difesa.

Il riordino della disciplina della difesa d'ufficio - contenuta, quanto al suo nucleo essenziale, negli articoli 97 del codice di procedura penale e 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - è un intervento pertanto non più differibile, al fine di improntare la difesa d'ufficio a criteri idonei a garantirne la effettività, a tutela dei principi di rilievo costituzionale di cui agli artt. 24 e 111, Cost..

In coerenza con tale obiettivo, si rende necessaria la correzione di qualsivoglia situazione che sia tale da determinare la compressione del diritto di difesa per l'indagato/imputato assistito dal difensore d'ufficio, nei limiti della delega conferita con l'articolo 16 della Legge 247 del 2012 ovvero purchè le modifiche siano indispensabili, in quanto inevitabilmente connesse agli altri interventi posti in essere;

preso atto

del parere delle Commissioni giustizia del Senato e della Camera in relazione allo schema di decreto legislativo di riforma della difesa d'ufficio, volto alla attuazione della delega di cui all'articolo 16 della Legge n. 247 del 2012 (Nuovo Ordinamento della professione forense) e preso atto del ritenuto eccesso di delega relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 e all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, in quanto "non afferenti alla previsione dei criteri e delle modalità di accesso alla lista unica dei difensori di ufficio o alla indicazione dei relativi requisiti soggettivi, né essendo tali disposizioni imposte, sul piano del coordinamento, dagli interventi modificativi contenuti nello schema medesimo...";

osserva

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, dello schema di decreto legislativo sono rivolte a garantire la stabilità invocata nell'articolo 16 L. 247/2012, quale veicolo di effettività della difesa tecnica d'ufficio. Invero, la modifica contenuta nello schema di decreto legislativo è finalizzata a frenare il ricorso sistematico alle sostituzioni "volanti" effettuate in udienza dal giudice, con un difensore immediatamente reperibile, di volta in volta diverso.

Abbiamo più volte ribadito che tale previsione, se non corretta, si risolve in una negazione del diritto ad una difesa piena: il difensore d'ufficio nominato dal giudice in sostituzione del difensore assente - attesa la preclusione in ordine alla concessione del termine a difesa di cui all'articolo 108, c.p.p. - ignora del tutto gli atti processuali. Si determina, altresì, un vero e proprio frazionamento dell'attività difensiva, tale da vanificare irrimediabilmente il requisito della "stabilità", indicato espressamente dal legislatore quale imprescindibile obiettivo da porre in essere.



Sul punto, non dimentichiamo che la stessa Corte Europea dei Diritti Umani, con la sentenza 27.4.2006 – caso Sannino contro Italia – ha condannato l'Italia proprio per il sistema della difesa di ufficio ed in relazione alla sostituzione del difensore assente con quello designato ex art. 97, comma 4, c.p.p.. Con questa sentenza la Corte ha sottolineato il binomio inscindibile tra effettività del diritto di difesa e continuità nella difesa, evidenziando pertanto l'esigenza di "stabilità" della difesa, che deve necessariamente essere garantita tanto nella forma quanto nella sostanza.

Ciò posto, si ritiene perfettamente in linea con la delega di cui all'articolo 16, L. 247/2012, la disposizione che prevede che tale sostituzione temporanea effettuata in udienza, con un difensore d'ufficio immediatamente reperibile, possa intervenire esclusivamente quando il difensore originariamente designato non sia comparso per effetto di un impedimento formalmente rappresentato, ovvero quando non sia stato reperito, con la espunzione dal comma 4 dell'articolo 97, c.p.p. (articolo 3, comma 2, schema di decreto legislativo) della ipotesi dell'abbandono di difesa, regolata dal successivo comma 5 dell'articolo 97, c.p.p., quale ipotesi che deve necessariamente determinare una sostituzione a titolo definitivo (articolo 3, comma 3, schema di decreto legislativo).

2. L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo interviene sul testo dell'articolo 102 del codice di procedura penale, aggiungendo un terzo comma che prevede che il sostituto del difensore d'ufficio, nominato ex articolo 102, comma 1, c.p.p., debba essere a sua volta iscritto nella lista unica dei difensori d'ufficio. Anche in questo caso, il giudizio relativo all'eccesso di delega che investirebbe la disposizione in esame non appare condivisibile.

Infatti, la previsione di cui all'articolo 4 è strettamente connessa a quella di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo e, quindi, alle modifiche dell'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (tema centrale della riforma). In altri termini, la introduzione di criteri più stringenti per l'iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio, finalizzata a garantire la competenza in ambito penale del difensore d'ufficio e, quindi, la efficienza della difesa, sarebbe del tutto vanificata dalla nomina, quale sostituto processuale ex articolo 102, c.p.p., di un professionista privo dei nuovi e più rigidi requisiti di iscrizione, richiesti dall'articolo 29, disp. att., c.p.p..

E' pertanto di tutta evidenza che la ratio sottesa alla previsione contenuta nell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo esclude l'eccesso di delega ed anzi non può non essere ritenuta indispensabile, sul piano del coordinamento con gli altri interventi modificativi, al fine di dare piena attuazione dello scopo della intera riforma.

Ebbene, posto che l'intenzione è senz'altro quella di riformare concretamente la difesa d'ufficio, non si può certo non ritenere assolutamente indispensabili tutti gli interventi modificativi contenuti nello schema di decreto legislativo. Si rischierebbe altrimenti di non cambiare nulla in termini di effettività della difesa e, ancor prima, di civiltà giuridica.

Roma, 29 gennaio 2015